

CONVENZIONE

Tra

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pediatrico Burlo

Garofolo – Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la

salute della donna e del bambino, con sede a Trieste, via dell'Istria n. 65/1,

C.F. 00124430323, rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore*

dott.Stefano Dorbolò, di seguito denominato "Istituto"

e

"SCRICCIOLO – Associazione genitori di bambini nati prematuri o a

rischio – ODV", con sede legale ed amministrativa in Trieste, via dell'Istria

n. 65/1, C.F. 90118340323, rappresentata dal Presidente Sig.ra Serena

Bontempi di Roccapada, di seguito denominata "Associazione"

per lo

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Premesso che:

- l'art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 favorisce

la presenza e l'attività degli organismi di volontariato all'interno delle strutture

sanitarie, stabilendo che *"è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle*

strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal

fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali

organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o

protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo

restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non

interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli

organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni

per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative”.

- con D.lgs 03/07/2017 n. 117 è stato approvato il “Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106” secondo cui (art. 4) “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

- con particolare riferimento al registro Unico, l'art. 101, comma 2, del citato D.Lgs.n. 117/2017, modificato dall'art. 66, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che “fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri

statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”;

3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;

- con riferimento all'abrogazione della legge n. 266 d.d. 11 /08/1991 l'art. 102 del D.lgs.n. 117/2017 precisa che “ *Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.*

Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;

- con decreto direttoriale n. 561 dd. 26.10.2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese afferente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati relativi agli enti

iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS;

- nel sopra richiamato decreto n. 561/2021 viene altresì stabilito che *“entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome provvedono agli adempimenti di cui all’art. 31, comma 1”* del D.M. 15 settembre 2020 *“con le modalità ivi previste relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021”* nonché *“agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 2”* del citato decreto ministeriale *“successivamente all’esito dei procedimenti pendenti alla data del 22 novembre 2021”*;

- l'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 (CoViD-19), verificatasi nel corso dell'anno 2020, ha imposto l'adozione di misure progressivamente stringenti che hanno configurato un complesso quadro normativo per la gestione della pandemia sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di mesi sei, prorogato con il decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020, con decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021 e ulteriormente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021 e con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

- nella situazione dettata dall'emergenza CoViD-19, è necessario operare un bilanciamento tra esigenze di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio ed il benessere socio emotivo dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie che richiede l'adozione delle misure necessarie a garantire la

massima tutela della sicurezza e della salute sia degli operatori che dei pazienti ricoverati e impone un'azione di coordinamento funzionale all'individuazione dei bisogni ed alla definizione di indicazioni comportamentali univoche;

- L'Associazione, con sede legale a Trieste in via dell'Istria n. 65/1, ha modificato la propria denominazione da "SCRICCIOLO Associazione genitori di bambini prematuri o a rischio O.N.L.U.S." a "SCRICCIOLO – Associazione genitori di bambini nati prematuri o a rischio – ODV", come da decreto n.1783/SPS dd. 26/09/2019 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG/Area politiche sociali/Servizio cooperazione sociale e Terzo settore;

- l'Associazione, a seguito della riconosciuta modificazione della denominazione, ha mantenuto l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della LR n.23/2012 e ss.mm., al numero 1135 in quanto è stato preservato il codice fiscale attribuito all'Associazione al momento della sua costituzione;

- l'Istituto intende stipulare l'accordo con "SCRICCIOLO – Associazione genitori di bambini nati prematuri o a rischio – ODV" secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'Associazione ha maturato una specifica esperienza nell'attività di volontariato in ambito infantile e dispone di una organizzazione operativa stabile sul territorio e cura la formazione iniziale e permanente dei volontari;

- con decreto n. 139 d.d. 22/11/2021 l'Istituto ha disposto di rinnovare il rapporto convenzionale con "SCRICCIOLO - Associazione genitori di bambini nati prematuri o a rischio - ODV", stipulando il testo negoziale

allegato al medesimo provvedimento quale parte integrante e sostanziale

dello stesso, salvo eventuali modifiche di carattere non sostanziale

apportabili in sede di formalizzazione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Oggetto)

L'Associazione mette a disposizione dell'Istituto l'opera volontaria dei propri aderenti per sostenere i bambini ricoverati. In particolare garantisce ai genitori di bambini nati prematuri e alle donne con gravidanza a rischio sostegno morale, materiale e psicologico. Promuove inoltre la ricerca scientifica nel campo della patologia neonatale.

L'Istituto determina le scelte aziendali e l'Associazione ne è tenuta al rispetto.

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito. L'Associazione garantisce sotto la propria responsabilità che i volontari si impegnino ad osservare il vigente Regolamento per l'attività delle associazioni di volontariato convenzionate con l'Istituto che dichiarano di conoscere e accettare. L'Istituto e l'Associazione elaborano d'intesa un programma annuale degli interventi e delle attività. Per eventuali progetti finanziati dall'Associazione e che richiedano la presenza di personale qualificato da inserire nell'organizzazione dell'Istituto anche per un periodo di tempo limitato o comunque determinato, l'acquisizione deve avvenire attraverso i consueti canali istituzionali di acquisizione del personale dell'Ente.

ART. 2 Progetti e modalità di svolgimento delle attività

Le attività dell'Associazione sono previste di norma nell'ambito di progetti previamente concordati e autorizzati dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e, qualora abbiano valenza di ricerca scientifica, anche dal Direttore Scientifico dell'Istituto. Le modalità di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di accesso dei volontari dell'Associazione devono essere concordate con l'URP e il Responsabile della Struttura in cui il progetto si sviluppa. L'Associazione presenta al Responsabile dell'Ufficio Rapporti con il Pubblico (URP), deputato ai rapporti con le Associazioni di volontariato, una relazione di norma **entro il 31 marzo di ogni anno** sulla specifica attività svolta nell'Istituto in base alla presente convenzione, anche ai fini di valutare la prosecuzione del rapporto.

In nessun caso l'Istituto si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione spazi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 Misure contenitive organizzative e di prevenzione

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da CoViD- 19 in un Luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione.

In un contesto come quello attuale, il compito più importante ed utile è quello di fornire al personale non dipendente che accede all'IRCCS Burlo Garofolo una corretta informazione su:

- misure generali adottate dall'IRCCS;
- misure universali da adottarsi da parte di tutti;
- disposizioni aziendali atte a contrastare l'emergenza in corso.

Le misure, generali ed universali, nonché le disposizioni aziendali finalizzate

a contrastare il contagio da CoViD-19, indicate nello specifico Protocollo predisposto dalla Direzione Sanitaria dell'IRCCS, debbono essere osservate dagli aderenti all'Associazione ogni qualvolta l'attività di sostegno si svolga all'interno dell'Istituto.

ART. 4 Impegni dell'Associazione

L'Associazione deve ottemperare a tutte le disposizioni vigenti anche interne e regolamentari dell'Istituto, in particolare alla normativa sulla Tutela dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. "Codice Privacy", così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 679/2016 e la normativa nel tempo vigente) e a tal fine, tutti i volontari devono essere responsabilizzati in merito con apposito atto scritto da mostrare a richiesta della Direzione Sanitaria o dell'URP nell'ambito di eventuali verifiche.

L'Associazione si impegna inoltre al rispetto del Codice di comportamento dell'Istituto e alle prescrizioni del Piano della prevenzione della corruzione, che dichiara di conoscere.

L'Associazione fornisce all'URP l'elenco nominativo dei singoli volontari e l'attestazione che i volontari hanno partecipato ai corsi di formazione e hanno ricevuto un'adeguata formazione. A tal fine l'Associazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo indicherà al Responsabile URP un responsabile operativo dei propri volontari.

I volontari presenti all'interno dell'Istituto devono essere muniti di tesserino personale di riconoscimento dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione, per i propri aderenti che prestano attività di volontariato

oggetto della presente convenzione, assicura una adeguata preparazione e comunque la partecipazione a corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche relative all'incarico ricevuto e promossi dall'Associazione stessa, dalla Regione, dal Comune o altra istituzione pubblica o privata abilitata. La formazione ricevuta dai singoli operatori deve essere documentata ed evidenziata come sopra indicato. L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, ad operare nei confronti degli utenti in modo da rispettare le convinzioni morali e religiose degli stessi.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'attività, i volontari si atterranno alle disposizioni impartite dall'IRCCS e rispetteranno tutti i presidi in ordine alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottati dall'IRCCS e alla prevenzione e controllo delle infezioni trasmissibili, in particolare, in relazione all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 (CoViD-19), verificatasi nel corso dell'anno 2020 e ancora in atto, che ha imposto l'adozione di misure progressivamente stringenti indicate nello specifico Protocollo predisposto dalla Direzione Sanitaria dell'IRCCS, che dovranno essere rigorosamente osservate come previsto nell'art. 3.

L'Associazione si impegna al rispetto delle scelte aziendali e ad un leale e trasparente confronto con la Direzione Generale astenendosi dal rilasciare dichiarazioni esterne in relazione all'attività svolta all'interno dell'Istituto senza l'accordo con la Direzione medesima. L'Associazione dichiara l'assenza di situazioni che possano configurarsi come conflitto di interessi con l'Istituto o in relazione ai responsabili o dipendenti delle articolazioni organizzative presso cui l'opera dei volontari è prestata. L'Associazione

infine si impegna a trasmettere all'Istituto tempestivamente il proprio Statuto

e Atto costitutivo non appena uniformati a quanto stabilito dal Dlgs 117/2017

- *Codice del terzo settore.*

ART. 5 Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna a promuovere incontri di norma trimestrali con tutte le Associazioni di Volontariato convenzionate, anche al fine di condividere le progettualità e favorire forme di attività integrata tra le Associazioni e l'Istituto.

L'Istituto darà visibilità alle Associazioni convenzionate anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico

ART. 5 Assicurazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 117/2017, l'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi (RCT).

Sono ammessi meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, secondo quanto previsto dall'apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne deve disciplinare anche i controlli.

A seguito della stipula della convenzione, l'Istituto effettua il rimborso all'Associazione degli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, esclusivamente per i volontari che operino all'interno dell'Istituto, previa presentazione di idonea documentazione, dichiarazione di assenza di contributi o rimborsi allo scopo da parte di altri soggetti e nullaosta dell'URP.

La copertura della RCT dei volontari debitamente autorizzati operanti

all'interno dell'Istituto è garantita dallo stesso, in quanto compresa nella polizza RCT dell'Istituto. La copertura assicurativa è elemento essenziale della presente Convenzione.

ART. 7 Inadempienze

A fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, dalle vigenti disposizioni anche interne dell'Istituto con particolare riguardo agli obblighi assicurativi e al Regolamento per lo svolgimento dell'attività di volontariato, l'Istituto può recedere immediatamente dal presente accordo, e rendere pubblica informazione del recesso e le sue motivazioni.

Art. 8 Decorrenza e risoluzione

La convenzione decorre dal 28 marzo 2021, avrà durata triennale e scadrà il 27 marzo 2024 fatte salve le attività eventualmente espletate nelle more della formalizzazione del rinnovo.

Di norma 30 (trenta) giorni prima della scadenza le Parti (per l'Istituto, l'URP) sottopongono a verifica i contenuti della convenzione.

Ognuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione con congruo preavviso. L'Istituto può recedere in ogni momento e senza l'obbligo di preavviso, per esigenze istituzionali.

Qualora intervengano modificazioni significative nello Statuto, nell'Atto Costitutivo, nelle finalità dell'Associazione, nella sua natura o negli operatori, l'Associazione deve dare comunicazione all'Istituto. Nel caso in cui le modificazioni di cui sopra siano tali da far venire meno i requisiti che avevano determinato l'iscrizione dell'Associazione nel Registro, la convenzione si intende risolta sin dalla data delle avvenute modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Trieste,

Trieste,

Per l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo

Per l'Associazione Scricciolo ODV

Il Direttore Generale

Il Presidente

dott. Stefano Dorbolò

Sig.ra Serena Bontempi di Roccaspada